

AS1427 - REGIONE CALABRIA - LEGGE N. 25/2017 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA BED AND BREAKFAST

Roma, 31 luglio 2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della legge regionale della Regione Calabria del 5 luglio 2017, n. 25, recante *"Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata 'Bed and Breakfast')*, l'Autorità, nella riunione del 26 luglio 2017, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

L'articolo 1 della legge in oggetto abroga la legge regionale 1 febbraio 2017, n. n. 4 (modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - *Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata 'Bed and Breakfast'*). L'articolo 2 fa rivivere il comma 1 dell'articolo 2 della previgente disciplina dell'attività di B&B stabilendo che *"Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell'organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino a un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione son classificate come B&B"*.

L'Autorità, come già sottolineato nel parere n. S2787 del 17 marzo 2017, ribadisce che le suddette disposizioni della legge regionale n. 25/2017 sono da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza.

In particolare, la scelta del legislatore regionale di confermare la previgente definizione dell'attività in questione in termini di attività che possa essere svolta soltanto *"in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell'organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino a un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione son classificate come B&B"*, pone limiti ingiustificati all'esercizio dell'attività ricettiva dei titolari di esercizi di B&B. Infatti, la norma priva detti operatori della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, potendo essi, allo stato, svolgere l'attività di B&B solo in forma non imprenditoriale e in via saltuaria e occasionale. Inoltre, la norma comporta una riduzione della portata ricettiva rispetto alla disciplina precedente, che consentiva l'utilizzo della propria abitazione fino a un massimo di sei camere e quattordici posti letto.

Tali limitazioni non risultano, peraltro, necessarie e proporzionate al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali, ai sensi della Direttiva Servizi n. 2006/123/CE la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

In conclusione, la legge della Regione Calabria n. 25/2017, nella misura in cui, all'articolo 2, mantiene la previgente definizione normativa dell'attività ricettiva extralberghiera di tipo B&B, che può essere svolta soltanto in forma non imprenditoriale e in via saltuaria e occasionale, prevedendo altresì una riduzione della portata ricettiva, potrebbe determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza e, pertanto, presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), in relazione all'articolo 41 della Costituzione.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella